



COMUNE DI BERGEGGI
PROVINCIA DI SAVONA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 72 del 05 giugno 2009

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE, DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI VISITE GUIDATE SUBACQUEE NELLE ZONE A, B, E C DELL'AREA MARINA PROTETTA (AMP) "ISOLA DI BERGEGGI".

L'anno duemilanove il giorno cinque del mese di giugno alle ore 11:00 a seguito di avviso del Sindaco si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME

PRESENTI

ASSENTI

SINDACO

GALESSO GIANLUIGI

Sì

ASSESSORI:

VIGLIOLA ENRICO

Sì

COCITO GIOVANNI BATTISTA

Sì

GALLETTI CARLO

Sì

CARLE MARIO

Sì

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE GHIRARDO DOTT. FULVIO

ASSUME LA PRESIDENZA IL SINDACO GALESSO GIANLUIGI

OGGETTO: Regolamentazione, in via sperimentale, della gestione dell'attività di VISITE GUIDATE SUBACQUEE nelle Zone A, B e C dell'Area Marina Protetta (AMP) "Isola di Bergeggi".

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 maggio 2007 di istituzione dell'area marina protetta "Isola di Bergeggi", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 206 del 5 settembre 2007;

VISTO l'articolo 7 del decreto 7 maggio 2007 sopramenzionato, che affida provvisoriamente la gestione dell'AMP al Comune di Bergeggi;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 7 maggio 2007, di adozione del Regolamento di disciplina delle attività consentite nell'AMP "Isola di Bergeggi", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 28 settembre 2007;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1660 del 13 ottobre 2008 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'AMP "Isola di Bergeggi", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 258 del 4 novembre 2008;

VISTO che l'articolo 4 del D.M. n. 1660 del 13 ottobre 2008, affida la gestione dell' AMP "Isola di Bergeggi" al soggetto gestore individuato all'articolo 7 del D.M. 7 maggio 2007;

VISTO il comma 17 dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell' AMP "Isola di Bergeggi", di seguito riportato:

"Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i centri di immersione richiedenti devono:

- a) essere regolarmente iscritti all'albo regionale;
- b) essere imprese la cui ragione sociale preveda quale attività dichiarata l'accompagnamento e/o la guida a subacquei;
- c) essere associazioni senza scopo di lucro, il cui statuto preveda espressamente lo svolgimento di attività subacquea a scopo didattico o ricreativo;
- d) risultare in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 4 luglio 2001 n. 19;
- e) risultare in possesso di specifici requisiti di compatibilità ambientale, individuati dall'Ente gestore con successivo provvedimento;
- f) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti;
- g) segnalare preventivamente all'Ente gestore eventuali sostituzioni, anche temporanee, delle unità navali già autorizzate, al fine di acquisire la nuova autorizzazione;
- h) versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 27";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell' AMP "Isola di Bergeggi", per "centri di immersione" si intendono le imprese o associazioni che operano nel settore turistico – ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell' AMP "Isola di Bergeggi", l'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria è stabilita dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, preventivamente autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO l'articolo 13 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell' AMP "Isola di Bergeggi" che disciplina le visite guidate subacquee nelle zone A, B e C, dal comma 1 al comma 16 di seguito sinteticamente riportati:

- "1. In zona A non sono consentite le attività di didattica subacquea e le visite guidate subacquee notturne.
2. Nella zona A sono consentite le visite guidate subacquee, previa autorizzazione dell'Ente gestore,, svolte dai centri d'immersione autorizzati secondo le seguenti modalità:
 - a) in presenza di guida autorizzata dall'Ente gestore con grado minimo "Dive Master", o titolo equivalente, e iscrizione nell'elenco regionale delle guide subacquee;
 - b) con un numero massimo di 4 subacquei ogni guida, per un massimo di 3 guide e 12 subacquei per ciascuna immersione;
 - c) i subacquei partecipanti devono risultare in possesso di brevetto di 1° livello.
3. In zona B sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente gestore, le visite guidate subacquee alla grotta marina di Bergeggi, svolte dai centri d'immersione autorizzati secondo le seguenti modalità:
 - a) in presenza di guida autorizzata dall'Ente gestore con grado minimo "Dive Master", o titolo

- equivalente, e iscrizione nell'elenco regionale delle guide subacquee;
 - b) con un rapporto guida/sub uguale a 1/1;
 - c) con un numero massimo di subacquei al giorno pari a 6, comprese le guide;
 - d) con un numero massimo di subacquei contemporaneamente all'interno della grotta marina pari a 2;
 - e) i subacquei partecipanti devono risultare in possesso di brevetto di 1° livello.
4. In zona B non sono consentite le attività di didattica subacquea per l'ottenimento di brevetti subacquei di 1° livello;
 5. In zona B sono consentite le visite guidate subacquee, previa autorizzazione dell'Ente gestore,, svolte dai centri d'immersione autorizzati secondo le seguenti modalità:
 - a) in presenza di guida autorizzata dall'Ente gestore con grado minimo "Dive Master", o titolo equivalente, e iscrizione nell'elenco regionale delle guide subacquee;
 - b) con un numero massimo di 5 subacquei ogni guida autorizzata, per un massimo di 3 guide e 15 subacquei per ciascuna immersione;
 - c) i subacquei partecipanti devono risultare in possesso di brevetto di 1° livello.
 6. In zona B e C non sono consentite le visite guidate subacquee notturne, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore.
 7. In zona C sono consentite le visite guidate subacquee, previa autorizzazione dell'Ente gestore,, svolte dai centri d'immersione autorizzati secondo le seguenti modalità:
 - a) con un numero massimo di 5 subacquei ogni guida autorizzata;
 - b) per un massimo di 3 guide e 15 subacquei per ciascuna immersione.
 8. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta
 9. Le unità navali adibite alle visite guidate subacquee autorizzate non possono avere lunghezza superiore a 12 metri.
 10. La navigazione a motore alle unità navali adibite alle attività dei centri d'immersione e degli altri operatori del settore è consentita con le seguenti modalità:
 - a. in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi;
 - b. In zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante.
 11. Le unità navali autorizzate alle attività di visite guidate subacquee sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
 12. Sulle unità navali adibite alle immersioni subacquee guidate non è consentito il trasporto di passeggeri che non siano subacquei o guide dei centri di immersione appositamente registrati.
 13. L'ormeggio delle unità navali dei centri d'immersione autorizzati è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore,
 14. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate,
 15. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta,
 16. Il responsabile dell'unità navale, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'unità navale, i nominativi delle guide e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione. Il registro dovrà essere esibito all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato in copia ogni fine anno, ai fini del monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta."

CONSIDERATO che all'interno della zona B dell'Area Marina Protetta "Isola di Bergeggi", in corrispondenza di Punta delle Grotte, si trova uno dei sistemi cavitari sommersi di maggior interesse del litorale ligure, la Grotta Marina di Bergeggi, già compresa nel Sito di Importanza Comunitaria denominato "IT1323202 Isola Bergeggi-Punta Predani";

DATO ATTO che

- le grotte marine rientrano tra gli ambienti marini di maggior interesse naturalistico e scientifico poiché, con le loro particolari caratteristiche si differenziano sostanzialmente dall'ambiente esterno, ospitando popolamenti biologici unici e svolgendo un fondamentale ruolo di rifugio per molte specie animali;
- le grotte marine costituiscono ambienti a elevata sensibilità ambientale ed estrema vulnerabilità agli impatti antropici;

VISTO che il Dipartimento DIP.TE.RIS. dell'Università degli Studi di Genova, nella persona del Prof. Carlo Nike Bianchi, in conformità al programma di monitoraggio realizzato nell'ambito del contratto di ricerca stipulato con il Comune di Bergeggi nel 2005, ha avviato nel mese di dicembre 2008 un piano annuale di monitoraggio della Grotta Marina da svolgere insieme ad un monitoraggio delle biocenosi infralitorali di scogliera presenti all'interno dell'A.M.P.;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, necessario limitare, in via sperimentale e temporaneamente, l'accesso alla parte sommersa della Grotta Marina di Bergeggi;

RITENUTO necessario, in via sperimentale:

1. di dover definire le **procedure per il rilascio delle autorizzazioni** a svolgere le visite guidate subacquee nelle zone A, B e C dell'AMP;
2. di dover definire l'**entità dei corrispettivi** (comprensivi dei diritti di segreteria) **per il rilascio delle autorizzazioni** a svolgere le visite guidate subacquee nelle zone A, B e C dell'AMP;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere del consulente, Rag. Antonio D'Ambrosio, pervenuto in data 17 febbraio 2009, in merito alla non sussistenza di obblighi IVA, in quanto i canoni ed in genere i proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni del demanio pubblico non hanno natura tributaria (sentenza n. 11089 del 15/05/06 Cassazione Civile, a sezioni unite);

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile di Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi ai sensi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, allegato al presente atto.

VISTO il parere reso dal responsabile del Settore Economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00, allegato al presente atto.

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e in via sperimentale, di stabilire:

1. di vietare, temporaneamente, in via sperimentale, l'accesso alla parte sommersa della Grotta Marina di Bergeggi
2. che i centri di immersione (come identificati all'art. 2 del Regolamento di esecuzione ed organizzazione), per ottenere l'autorizzazione a svolgere la propria attività all'interno delle Zone A, B e C dell'AMP e per poter utilizzare i gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore per tale scopo, dovranno presentare annualmente all'Ente gestore richiesta di autorizzazione;
3. che, per il rilascio delle autorizzazioni andrà pubblicizzato annualmente un avviso di durata limitata (almeno giorni 15) durante la quale potranno essere presentate le apposite domande;
4. di pubblicare l'avviso per la presentazione delle richieste di autorizzazione indicativamente nel mese di ottobre di ogni anno, per le autorizzazioni operative nell'anno solare successivo;
5. che l'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore ha valenza annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre;
6. che l'elenco dei Centri di immersione autorizzati sarà pubblicato sul sito dell'AMP, con aggiornamento progressivo della lista degli aventi diritto;
7. che i Centri di immersione autorizzati riceveranno unitamente all'autorizzazione, n. 2 registri delle immersioni subacquee per unità navale dichiarata nella richiesta di autorizzazione presentata all'Ente gestore, su cui annotare, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Regolamento di esecuzione dell'AMP, tutte le immersioni subacquee rispettivamente dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre;
8. che, i Registri di immersione, ai sensi dell'art. 13, comma 16 del Regolamento di esecuzione dell'AMP, dovranno essere compilati per ogni visita guidata subacquea, prima di accedere all'interno dell'AMP così come verrà meglio specificato al momento del rilascio dell'autorizzazione;
9. che, nel caso in cui si terminasse il registro prima della fine del semestre, sarà possibile prelevarne un altro presso l'Ente gestore;
10. che ciascun registro delle immersioni subacquee rilasciato ai Centri di immersione dovrà essere riconsegnato all'Ente gestore entro 15 giorni naturali successivi continuativi decorrenti dalla data di scadenza dei registri stessi;
11. che l'Ente gestore si riserva la possibilità di revocare ai Centri di immersione, in qualsiasi momento, l'autorizzazione in corso, a seguito di anomalie riscontrate nella compilazione e nell'uso dei registri di immersione, di inosservanza di quanto disposto dalla normativa in vigore e dal presente atto e di segnalazioni da parte dei soggetti preposti alla sorveglianza all'interno dell'AMP;
12. il rilascio ai Centri di immersioni delle autorizzazioni successive, sarà vincolato alla verifica del loro corretto operato nel corso dell'anno precedente;
13. che i Centri di immersione autorizzati dovranno versare all'Ente gestore un corrispettivo (comprensivo dei diritti di segreteria) annuale consuntivo, da versare in due *tranche* semestrali pari a € 3,00 per ogni partecipante a ciascuna visita guidata subacquea, escluse le guide subacquee (come verificabile dal Registro delle immersioni);

14. che il corrispettivo di cui sopra dovrà essere versato all'Ente gestore da ciascun Centro di immersione autorizzato, a consuntivo, a cadenza semestrale, entro 15 giorni naturali successivi continuativi decorrenti dalla data di scadenza del registro semestrale di riferimento;
15. che copia della ricevuta di versamento dovrà essere consegnata all'Ente gestore unitamente al registro delle immersioni subacquee:
 - entro il 15 luglio per il registro con valenza dal 1 gennaio al 30 giugno
 - entro il 15 gennaio dell'anno successivo per il registro con valenza dal 1 luglio al 31 dicembre
16. che le infrazioni saranno sanzionate, qualora non siano già previste nel Regolamento di esecuzione e organizzazione, ai sensi del Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative e pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze.
17. di stabilire in via provvisoria per l'anno corrente 2009:
 - che le autorizzazioni eventualmente rilasciate dall'Ente gestore ai Centri di immersione per l'attività di visite guidate subacquee nelle zone A, B e C dell'AMP "Isola di Bergeggi" avranno valenza dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa al 31 dicembre 2009;
 - che l'avviso per la presentazione delle richieste di autorizzazione potrà essere pubblicato nel periodo compreso tra giugno e agosto 2009;
 - che i Centri di immersione eventualmente autorizzati riceveranno unitamente all'autorizzazione, n. 1 registro delle immersioni subacquee per unità navale dichiarata nella richiesta di autorizzazione presentata all'Ente gestore su cui annotare, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Regolamento di esecuzione dell'AMP, tutte le immersioni subacquee rispettivamente dalla data del rilascio dell'autorizzazione al 31 dicembre 2009;
 - nel caso in cui si terminasse il registro prima del 31 dicembre 2009, sarà possibile prelevarne un altro presso l'Ente gestore;
 - che i Centri di immersione eventualmente autorizzati dovranno versare all'Ente gestore un corrispettivo (comprensivo dei diritti di segreteria) consuntivo, pari a € 3,00 per ogni partecipante a ciascuna visita guidata subacquea (escluse le guide subacquee), svolta dalla data del rilascio dell'autorizzazione al 31 dicembre 2009 (come verificabile dal Registro delle immersioni);
 - che copia della ricevuta di versamento dovrà essere consegnata all'Ente gestore unitamente al registro delle immersioni subacquee entro 15 giorni naturali successivi continuativi decorrenti dalla data di scadenza del registro stesso;
18. di incaricare il Responsabile del Settore AMP, per la predisposizione degli adempimenti connessi e conseguenti compresa la redazione della modulistica e degli atti correlati al presente atto (registro delle immersioni, richiesta autorizzazione etc.);
19. di dare disposizione al Responsabile del Settore AMP di attivare le procedure per la richiesta del parere sul presente atto al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e di far apporre alle regole e procedure stabilite, tutte le modifiche eventualmente richieste dal Ministero stesso, purché queste non contrastino con i contenuti principali;
20. le infrazioni saranno sanzionate, qualora non siano già previste nel Regolamento di esecuzione e organizzazione, ai sensi del Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative e pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze.
21. subordinare l'efficacia del presente atto all'autorizzazione ministeriale.



COMUNE DI BERGEGGI

Via De Mari 28 D - 17028 Bergeggi (SV)
tel. 019 25.7901 - fax: 019 25.790.220
sito: www.comune.bergeggi.sv.it



PARERI FORMULATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI 18/08/2000 N. 267

Allegato alla deliberazione

G.C. n. 49 del 05/06/2009

C.C. n. / del /

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE LA VIA SPERIMENTALE DELLA GESTIONE
DELL' ATTIVITA' DI VISITE GUIDATE SUBACQUEE NELLE ZONE A, B
e C DELL' AREA MARIANA PROTETTA (AMP) "ISOLA DI BERGEGGI"

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole
Bergeggi, li 05/06/09

Il Responsabile del Settore LL. PP. e A.

(geom. Laura Garelli)

Il Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio

(geom. Mauro Mazzuschelli)

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole
Bergeggi, li 05/06/09

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

(rag. Patrizia Peluffo)



COMUNE DI BERGEGGI
Provincia di Savona

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (GALESSO Gianluigi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (GHIRARDO Dott. Fulvio)

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che il presente atto viene affisso all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Bergeggi, li

12 GIU. 2009

IL MESSO COMUNALE
F.to Laura PEDEMONTÉ

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, **12 GIU. 2009**



L'IMPIEGATO DELEGATO

[Handwritten signature]

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine di cui al comma 3 dell'art. 134 del Testo Unico 18/08/2000 n. 267.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE